

Allegato 4
(articolo 11, comma 1)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI

ONERI INTRODOTTI (*)

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 9 e presente DD, art. 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☒
☐
☐

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa proponente presenta all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito, Agenzia), apposita domanda, corredata di allegati, aventi i contenuti generali di cui all'art. 3, comma 3, del presente DD e da articolare secondo gli schemi che saranno resi disponibili sul sito internet www.invitalia.it dell'Agenzia e sul sito internet www.mimit.gov.it del Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito Ministero). Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- piano d'investimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente i dati contabili dell'impresa;
- dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni antimafia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- nel caso in cui l'impresa proponente sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- qualora siano presenti spese per opere murarie, computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato;
- nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale, documentazione probatoria idonea, nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera c), del decreto ministeriale, costituita, in particolare, dai seguenti documenti:

a) per i programmi volti alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese:

* Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.

- relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata contenente le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento;
- nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014;
- b) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici";
- c) copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico di cui al punto i.3) del decreto direttoriale eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, accompagnata dalla dichiarazione di impegno da parte dell'impresa proponente al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data;
- copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda.

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021 - 2027" del sito web dell'Agenzia secondo le modalità indicate nell'articolo 3 del presente DD.

2) Integrazioni e chiarimenti

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 9, comma 7 e presente DD, art. 5, comma 2		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐
☐
☐
☒

Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle domande di agevolazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'Agenzia può, una sola volta, richiederli all'impresa mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

3) Sottoscrizione del provvedimento di concessione			
Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 9, comma 8 e presente DD, art. 5, comma 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

4) Stipula del contratto di finanziamento agevolato			
Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 9, comma 9 e presente DD, art. 5, comma 11		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la documentazione utile alla stipula del predetto contratto di finanziamento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

5) Richiesta di erogazione			
Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 10 e presente DD, artt. 6, 7 e 8		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☒☐☐

Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'allegato 3 del presente DD.

La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di comunicare la necessità, non imputabile alla stessa, di differire il predetto termine, mediante

l'invio di una relazione dettagliata all'Agenzia. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento entro i termini di cui all'articolo 10, comma 4, del DM 18/03/2026.

La richiesta di erogazione deve essere presentata secondo le procedure che saranno indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'Agenzia www.invitalia.it unitamente alla documentazione ivi richiesta. L'ultima richiesta di erogazione è corredata, altresì, di una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento e di una dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.

Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione deve essere indicata la modalità prescelta di erogazione dell'agevolazione che non potrà essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, optando per l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, intestato all'impresa beneficiaria ovvero per l'apertura di un conto corrente vincolato.

Tale seconda modalità di erogazione è disciplinata anche dalle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra il Ministero, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui viene regolato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di effettuare la scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni, l'elenco delle banche aderenti alla convenzione è riportato nei siti internet del Ministero (www.mimit.gov.it), dell'ABI (www.abi.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it).

Il decreto direttoriale, agli articoli 7 e 8, detta specifiche disposizioni per ciascuna delle due modalità di erogazione delle agevolazioni.

6) Comunicazione di eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 11, comma 1, lettera f) e presente DD, art. 6, comma 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

L'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare eventuali variazioni degli assetti societari e gestionali ai fini degli adempimenti relativi ai soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento.

7) Comunicazione delle variazioni soggettive

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 13 e presente DD art. 9
-------------------------------	---

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
-------------------------------	---------	------------------------------	-------

☒
☐
☐
☐

Nel caso di variazioni dell'impresa beneficiaria a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità del subentro, il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente al Ministero e all'Agenzia la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente a circostanziata richiesta di subentro, una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa beneficiaria in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda stessa, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro. Nei casi in cui l'impresa originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, la stessa rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute. L'Agenzia, svolte le opportune verifiche, comunica gli esiti delle stesse al Ministero per i conseguenti adempimenti.

Le variazioni che si verifichino nel periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione e quella di conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione al Ministero e all'Agenzia accompagnata dalla dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa, anche in relazione al mantenimento dei beni agevolati.

8) Eventuale comunicazione delle variazioni oggettive			
Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 13 e presente DD, art. 9, commi 4, 5, 6 e 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒
☐
☐
☐

Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato, tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento, che determinino il superamento del termine di 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni previsto all'articolo 6, comma 6, lettera f), del DM 18/03/2026, sono oggetto di richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa al Ministero e all'Agenzia entro 60 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di 18 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 mesi. L'Agenzia, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al Ministero per i conseguenti adempimenti.

Ai fini del rispetto del periodo obbligatorio di mantenimento dei beni agevolati, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare all'Agenzia la sostituzione dei beni strumentali divenuti obsoleti o inutilizzabili per i quali ha proceduto alla sostituzione.

L'Agenzia provvede alla valutazione di variazioni del programma di investimento diverse da quelle sopra indicate nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell'impresa beneficiaria.

9) Trasmissione della documentazione attestante l'attivazione del codice ATECO per l'unità produttiva agevolata

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, artt. 10, comma 7 e 14, comma 1, lettera c)		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

Le imprese beneficiarie sono tenute, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, a dimostrare l'avvenuta attivazione, per l'unità produttiva agevolata, del codice di attività economica (ATECO) a cui è finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese.

10) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 11, comma 2, lettera c) e presente DD, art. 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☒☐

Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 anni successivi al completamento del programma d'investimento o del maggior termine eventualmente comunicato dal Ministero atto a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del regolamento (UE) 1060 del 2021.

11) Trasmissione di informazioni e dati

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 11, comma 1 e presente DD, art. 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☒☐☐☐

L'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

12) Obblighi di informazione e comunicazione

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 11, comma 2, lettera g) e presente DD, art. 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

L'impresa beneficiaria è, altresì, tenuta ad aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

13) Altri adempimenti

Riferimento normativo interno	DM 18/03/2026, art. 11, comma 2, lettere b), d), e), h), i), j) k) e l) e presente DD, art. 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

☐☐☐☒

L'impresa beneficiaria è tenuta a:

- effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e riconducibilità ai titoli di spesa per cui è stato richiesto il contributo.
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dall'Agenzia, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia.
- garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata atta a tenere separate tutte le transazioni relative al programma di investimenti agevolato, ferme restando le norme contabili nazionali.
- adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.
- garantire il rispetto delle norme europee e norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese, assicurando, tra l'altro, che tutte le fatture e/o i documenti giustificativi contengano i riferimenti al PN RIC 2021 – 2027 e al Codice Unico di progetto (CUP), nonché l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
- garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;

- rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021;
- garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE). 1060/2021 e a rispettare il principio DNSH.